724
1962

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

UFFICIO ORDINAMENTO

N.724/1 di prot/llo Roma,li IO novembre I962

OGGETTO: Servizi amministrativi dell'Arma dei Carabinieri.

ALLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
III Reparto - Ufficio Ordinamento

ROMA

^^^^^^^^^^

I. I servizi amministrativi dell'Arma dei Carabinieri, pur essendo attribuiti alla competenza delle Direzioni Generali ed Uffici Centrali del M.D.E., sono, di fatto, espletati in parte direttamente dal Comando Generale dell'Arma ed in parte da detti Enti Centrali, alla cui competenza amministrativa restano tuttora affidati l'approvvigionamento e provvista dei materiali per l'armamento, il munizionamento, le trasmissioni, gli automezzi, i carburanti, il vestiario, i viveri, il casermaggio, i foraggi.

2. Tale sistema si rivela ormai poco adatto a consentire di tenere il ritmo voluto nel necessario costante adeguamento dei mezzi all'evolversi ed al mutare dei bisogni dell'Arma in rapporto ai suoi compiti istituzionali.

3. Per superare le difficoltà che attualmente rallentano la risoluzione di problemi che si presentano con carattere di urgenza, e agevolare lo svolgimento di una azione organica e di vasta portata onde porre l'Arma su quel livello di efficienza operativa di cui essa sente l'inderogabile necessità, appare indispensabile la devoluzione al Comando Gene

%%

rale della gestione ed amministrazione di tutti quanti gli stanziamenti di pertinenza dell'Arma contemplati negli annuali stati di previsione del Ministero Difesa.

4. Un tale provvedimento, che porrebbe l'Arma nelle stesse condizioni della Guardia di Finanza e della Pubblica Sicurezza, troverebbe facile attuazione mediante la semplice fusione - senza variazione di organici - degli attuali uffici Bilancio, CAM e Commissariato del Comando Generale in un unico ""ufficio tecnico - amministrativo"" che ne accentrerebbe e coordinerebbe le attribuzioni assumendo in proprio i compiti tecnici relativi alle trasmissioni, all'armamento e alla motorizzazione, ai lavori e al vestiario, unitamente a quelli inerenti alla gestione diretta di tutti i fondi annualmente stanziati per l'Arma dei Carabinieri.

IL GENERALE DI CORPO D'ARMATA
COMANDANTE GENERALE
(Giovanni de Lorenzo)

IL TEN. COLONNELLO CAPO UFFICIO

1 2/5.4.3

724/1962

Roma, li 14 novembre 1962

Cara Eccellenza,

come ebbi ad accennarTi verbalmente è mio intendimento assicurare all'Arma dei Carabinieri vasta autonomia amministrativa al fine di rendere quanto più possibile spedita e tempestiva la attività operativa.

Ho inviato con lettera n.724/1 prot. in data 10.II.1962 proposta allo S.M.E. con la quale ho brevemente indicati i concetti ispiratori della richiesta di accentramento presso il Comando Generale della gestione dei servizi amministrativi interessanti l'Arma dei Carabinieri, in atto devoluti ai vari organi del Ministero.

Aduso ad affrontare e risolvere con intelligenza, dinamismo ed alto senso di responsabilità i problemi delle FF.AA., non Ti sarà difficile inquadrare la iniziativa nel programma di rinnovamento e di riforma della Difesa, di cui sei il fervido animatore.

S.E.
Generale di C. d'A. Giuseppe ALOIA
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

ROMA

./.

La fusione delle branche tecnica e amministrativa presso l'Organo dirigente è divenuta, a mio avviso, una necessità inderogabile.

Vorrei cortesemente considerare che l'attuale pesante sistema burocratico determina spesso conseguenze dannose per la pratica realizzazione dei piani programmatici ed esso poi, allorquando non consente la tempestiva risoluzione di questioni urgenti e improcrastinabili, diviene addirittura deleterio.

Le recenti e già consistenti esperienze in settori paralleli (Guardia di Finanza e Pubblica Sicurezza), presso i quali i risultati ottenuti con la autonomia amministrativa sono da ritenersi più che apprezzabili nei riflessi dell'attività operativa, non dovrebbe lasciare dubbi sulla validità dell'azione da me intrapresa.

Per la pronta realizzazione della iniziativa, nel superiore interesse della Istituzione, mi permetto di chiedere il Tuo appoggio.

Gen. de Lorenzo

IL TEN. COLONNELLO CAPO UFFICIO
(Francisco de Angelis)

MINISTERO DELLA DIFESA

GABINETTO DEL MINISTRO

Ufficio del Bilancio e del Coordinamento Amministrativo

Protocollo N. 43349 Allegati ..... Roma, 11.12.1962

OGGETTO: Autonomia amministrativa e di bilancio per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

- Al LO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
- ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE ESERCITO
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

In accoglimento della proposta formulatami dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, dispongo che vengano adottati, al più presto, i provvedimenti necessari per conferire all'Arma un'ampia autonomia amministrativa e di bilancio in analogia a quanto in atto si riscontra presso la Guardia di Finanza.

Invito, pertanto, lo Stato Maggiore Esercito a studiare, d'intesa con l'Ufficio del Segretario Generale e col Comando Generale dell'Arma, le modalità per attuare quanto sopra è detto, tenendo presente che, nelle more dei provvedimenti da promuovere, il Comando Generale dell'Arma può valersi delle norme contemplate dal T. U. 2. 2. 1928, n. 263, che lo pongono sullo stesso piano dei Comandi Militari Territoriali (ora di Regione) e che gli consentono di dare all'organizzazione dei vari servizi una struttura corrispondente a quella degli anzidetti Comandi.

E' appena da ricordare che, allo stato attuale delle cose, le norme per la delega della facoltà di assumere impegni a carico del bilancio della Difesa - ai sensi dell'art. 52 della Legge sulla Contabilità Generale dello Stato - sono contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 1021, del 20 giugno 1952.

IL MINISTRO

N.724/4 di prot. Roma,li 16 dicembre 1962.

Rif.disp.n.43349 in data 11.12.1962.

OGGETTO: Autonomia amministrativa e di bilancio per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Gabinetto del Ministro-Ufficio Leggi e Decreti

R O M A

Mi riferisco alla determinazione del Signor Ministro di accogliere la proposta di conferimento all'Arma dei Carabinieri di ampia autonomia amministrativa e di bilancio.

Tale autonomia dovrebbe essere realizzata,per esigenze di ordine amministrativo, dall'inizio del prossimo esercizio finanziario.

Sono, però, dell'avviso di dare pronta attuazione a tutti i provvedimenti necessari alla preparazione ed al funzionamento presso il Comando Generale della gestione dei nuovi servizi. Ciò al fine di esaminare compiutamente gli aspetti del problema e superare, in tempo, eventuali difficoltà.

In tale ordine di idee, ho preso già contatti con lo Stato Maggiore dell'Esercito e con l'Ufficio del Segretario Generale.

Ritengo, tuttavia, che tra i provvedimenti da attuare,abbia carattere di priorità lo strumento giuridico concernente il conferimento al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri della facoltà di assumere impegni a carico del bilancio della Difesa.

Ciò premesso, prego cortesemente codesto U.G. di voler dar corso agli adempimenti necessari per integrare, in tal senso, l'art.1 del Decreto P.R. 20.6.1952, n.1021.

Mi saranno gradite notizie al riguardo.

IL GENERALE DI CORPO D'ARMATA
COMANDANTE GENERALE
(Giovanni de Lorenzo)

Per il recapito ha provveduto direttamente il Sig. Capo di Stato Maggiore
16.12.1962

COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI

SM - Ufficio Pianificazione Programmazione e Bilancio

Sezione Pianificazione e Programmazione

IL COMANDO GENERALE NELLE SUE FUNZIONI FINANZIARIE E GIURIDICO AMMINISTRATIVE QUALE ENTE PROGRAMMATORE

DIREZIONE GENERALE COMANDO DI REGIONE MILITARE

Edizione 1991

(PPB)

1. INTRODUZIONE

Il Comando Generale dell'Arma, sulla base di numerose disposizioni legislative e regolamentari, esplica contestualmente - nel settore finanziario e giuridico-amministrativo - funzioni di Ente programmatore, di Direzione Generale e di Comando di Regione Militare (all.1).

Tali funzioni -altrimenti ripartite tra organi centrali e periferici della Difesa- risalgono ad un unico responsabile, il Comandante Generale, che svolge, quindi, per quanto concerne il settore in argomento, l'attività propria di Capo di Ente programmatore, di Direttore Generale e di Comandante Territoriale.

Conseguentemente, al Comandante Generale fa capo sia l'attività di Organo centrale (E.Prog. e D.G.) sia quella cosiddetta "decentrata" (Reg.Mil.) (all.2).

Da qui la duplice veste che caratterizza la sua figura giuridico-amministrativa.

2. FONDAMENTO GIURIDICO

La strutturazione atipica testè delineata trova fondamento in un complesso corpo giuridico ai cui elementi d'interesse sarà fatto riferimento di volta in volta, nel corso dell'esposizione, in relazione all'argomento trattato.

Si rende indispensabile, tuttavia, richiamare a priori alcune di tali norme, per la rilevanza che il loro contenuto assume nel contesto generale (all.3).

La più significativa di esse è il DPR 18 marzo 1963, nr.679 (denominato "Legge De Lorenzo") in quanto è il provvedimento che segna

./.

l'origine dell'autonomia di bilancio dell'Arma.

Esso, infatti, a parziale modifica dell'art. 1 del DPR 20.6.1952 n. 1021, stabilisce per la prima volta che al Comandante Generale dell'Arma - ed in sua assenza al Vice-Comandante - è delegata la facoltà di assumere impegni sul bilancio del MD, nell'ambito dei servizi di propria competenza, al pari dei Direttori Generali, dei Capi degli Uffici autonomi dell'Amministrazione Centrale (purchè con qualifica dirigenziale) ed al Commissario Generale di ONORCADUTI.

Altra naturale conseguenza della conferita autonomia di bilancio dell'Arma, è stato l'inserimento del Comando Generale fra gli Enti programmatori che concorrono alla formazione dello "stato di previsione della spesa" del Ministero della Difesa (SS.MM., USG, BILANDIFE).

Tale riconoscimento fu sancito con la nota circolare del 10 ottobre 1967 del Gabinetto del Ministro con cui furono fissate le procedure interne di formazione del bilancio della Difesa e del suo esercizio.

Altrettanto significativo, per delineare la figura del Comandante Generale, è il T.U. del 1928 delle "Disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari" che, all'art. 24, attribuisce al Comandante Generale facoltà analoghe a quelle concesse ai Comandanti Militari Territoriali (ora di Regione Militare), in materia contrattuale e di servizi ad economia. Tali facoltà sono state, peraltro recentemente, regolate dall'art. 3 della L. 436 del 1988 che estende la competenza della "dirigenza" civile (D.P.R. n. 748/1972) a quella

./.